

Corte cost. n. 46 del 1958

La Corte costituzionale ha ritenuto che anche l'astensione dal lavoro da parte di singoli appartenenti alle categorie di addetti ai pubblici uffici dovesse rimanere immune dalle sanzioni penali quando si dimostri che la medesima abbia avuto luogo al fine di partecipare ad uno sciopero, e sempreché questo sia da considerare legittimo.

Corte cost. n. 29 del 1960

Con questa decisione la Corte, presupposta la immediata precettività dell'art. 40 della Costituzione anche in carenza della legge cui esso rinvia, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 502, secondo comma c.p., che puniva lo sciopero economico di lavoratori legati da rapporto contrattuale di lavoro, nella considerazione che dovesse ritenersi decaduto per effetto sia della soppressione dell'ordinamento corporativo, dal quale traeva il suo esclusivo suo fondamento, che del principio della libertà sindacale sancito dall'art. 39 della Costituzione.

Corte cost. n. 123 del 1962

La decisione affrontava due questioni. La prima riguardava la compatibilità con l'art. 40 Cost. dell'art. 330 del c.p., che puniva come delitti contro la pubblica Amministrazione l'abbandono collettivo del lavoro effettuato dagli appartenenti a quattro categorie di personale, e cioè: i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblici servizi aventi la qualifica di impiegati, i privati che, senza essere organizzati in imprese, gestiscono servizi pubblici o di pubblica necessità e, infine, i dipendenti da imprese che attendono a tali servizi. La seconda questione si riferiva alle ipotesi di sciopero di protesta e di solidarietà.

Sul primo punto la Corte ha ribadito l'orientamento già assunto con la decisione n. 46 del 1958 confermando che anche questo sciopero deve essere incluso tra quelli garantiti come "diritto". Osservano infatti i giudici che "i servizi pubblici del genere di quelli di cui è discussione ... non rivestono il grado di importanza sufficiente a provocare, con la lesione degli interessi predetti, la perdita dell'esercizio del potere garantito dall'art. 40 della Costituzione. Dal che consegue che ai lavoratori addetti ai servizi medesimi, ove si mettano in sciopero, non possano venire inflitte le sanzioni previste dall'art. 330 del Codice penale".

Quanto alla seconda questione, relativa ai temi dello sciopero di solidarietà e dello sciopero di protesta, la Corte ne ha vagliato e confermato i profili di legittimità. Nel primo caso osservano i giudici, non è contestabile la sussistenza di interessi comuni a intere categorie di lavoratori; interessi che, appunto per questo loro carattere diffusivo, non potrebbero non risultare compromessi, sia pure in modo potenziale, per tutti coloro che ne sono titolari, allorché abbiano subito offesa anche solo in confronto a rapporti di lavoro di singoli o di gruppi limitati di lavoratori. Pertanto, la sospensione del lavoro la quale venga effettuata in appoggio a rivendicazioni di carattere economico cui si rivolge uno sciopero già in via di svolgimento, ad opera di lavoratori appartenenti alla stessa categoria dei primi scioperanti, non può non trovare giustificazione ove sia accertata l'affinità delle esigenze che motivano l'agitazione degli uni e degli altri, tale da fare fondatamente ritenere che senza l'associazione di tutti in uno sforzo comune esse rischiano di rimanere insoddisfatte.

Corte cost. n. 290 del 1974

Gli interventi della giurisprudenza costituzionale degli anni sessanta non avevano intaccato il carattere di illiceità penale che continuava a contraddistinguere lo sciopero politico puro, ossia lo sciopero attuato al fine di conseguire provvedimenti inerenti all'indirizzo generale del Governo.

Con questa decisione i giudici chiariscono che "deve essere considerata legittima la punizione dello sciopero ove questo sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ... ed altrettanto legittima è la punizione dello sciopero che, per il suo modo di essere, oltrepassando i limiti di una legittima forma di pressione, si converta in uno strumento diretto ad impedire od ostacolare il libero esercizio di quei diritti e poteri nei quali si esprime direttamente o indirettamente la sovranità popolare: non si può infatti dubitare che uno sciopero siffatto sarebbe in contrasto col fondamento stesso dell'attuale assetto costituzionale, che si basa, appunto, su un funzionamento di tutte le libere istituzioni che, aperto alla valutazione delle istanze che in varia guisa sono espresse dai gruppi sociali, non trovi nel suo esercizio impedimenti od ostacoli che compromettano la sovranità di cui quelle istituzioni sono, ad un tempo, espressione e garanzia"

Fuori da queste connotazioni specifiche resta aperta e legittima la possibilità di uno sciopero per motivi politici. L'art. 503 C.p. è stato pertanto dichiarato incostituzionale solo nella parte in cui puniva anche lo sciopero politico che non era diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare. La Corte, tuttavia, non si è spinta fino al punto di ritenere lo sciopero politico un "diritto", limitandosi a qualificarlo come "libertà".

Cassazione n. 711 del 1980

Per un lungo periodo il cosiddetto "*sciopero articolato*" (a *singhiozzo*, a *scacchiera*, *parziale*) nonché lo sciopero selvaggio (*altrimenti detto "a sorpresa"*) sono state considerate forme illegittime dalla giurisprudenza in quanto contrarie al principio in base al quale il danno provocato al datore di lavoro e la diminuzione retributiva che ne consegue ai lavoratori devono essere di entità pari dal punto di vista della valutazione economica. Questa sentenza della Cassazione ha mutato tale interpretazione e dato luogo ad una valutazione su parametri diversi, incentrata sul principio del danno alla "produzione" piuttosto che alla "produttività". In sostanza la Cassazione ha affermato che sono legittime tutte quelle forme di sciopero che hanno come conseguenza una diminuzione nella produzione, di qualsiasi entità essa sia, purché non vengano a ledere le sue potenzialità produttive. Questa nuova linea interpretativa ha informato di sé la giurisprudenza successiva.

Tribunale di Trieste in funzione di giudice del lavoro n.826.03

Il giudice ha rilevato e condannato l'antisindacalità del comportamento di un dirigente scolastico (di una scuola elementare e materna a tempo pieno con servizio di mensa) consistente nell'adozione nei confronti di un dipendente che non aveva ancora reso alcuna dichiarazione di adesione o meno allo sciopero, dell'ordine di attendere al normale servizio pomeridiano, comprendente la vigilanza sino alla chiusura della scuola. Il giudice ha sottolineato che "*La regolamentazione pattizia (accordo integrativo nazionale di data 8. 10.1999) non consente in alcun modo di ravvisare quale prestazione indispensabile da garantire in caso di sciopero nel servizio pubblico essenziale "istruzione pubblica" lo svolgimento delle normali attività didattiche nelle scuole materne ed elementari: manca, infatti, qualsiasi previsione in questo senso. Né tale indispensabilità può trarsi dalla clausola, che peraltro fa riferimento a sole ipotesi eccezionali, relativa alla sorveglianza dei minori durante il solo servizio di refezione, servizio strettamente strumentale rispetto all'attività scolastica; nel caso concreto, peraltro, è emerso come la presenza del ... omissis ... fosse indispensabile ai fini dello svolgimento dell'attività didattica nell'orario pomeridiano per la vigilanza sull'ingresso della sede e la chiusura della scuola, non già per la sorveglianza durante la refezione, che rientra nel turno pomeridiano, sorveglianza assicurata concretamente dai docenti. La presenza di un collaboratore scolastico "per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale" è prevista dall'art. 1 nn. 1) e 2) dell'accordo integrativo dell'8. 10. 1999 sopra citato nei soli casi di strumentalità di tali attività allo svolgimento degli scrutini e delle valutazioni finali, degli esami conclusivi dei cicli d'istruzione, degli esami di stato e di abilitazione all'insegnamento"*.

Cassazione sentenza 35178/ 2007

Nel confermare che l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 17 Cost (diritto di riunione) e 21 Cost (diritto di libera manifestazione del pensiero) cessa di essere legittimo quando travalica nella lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti, la Cassazione ha condannato per interruzione di pubblico servizio due precarie che avevano temporaneamente occupato la scuola presso la quale lavoravano per ottenere un contratto a tempo indeterminato. I giudici hanno osservato che le imputate, pur avendo agito per motivi sindacali, avevano causato consapevolmente l'alterazione del normale svolgimento del servizio scolastico, integrando così il reato di cui all'art 340 c.p. .. Tutto ciò senza che vi fossero attenuanti, considerato che la Cassazione non ha ravvisato neppure quella di cui all'art. 62, n. 1, c.p., consistente in "*motivi di particolare valore morale e sociale*" che secondo i giudici "non possono risiedere nel comportamento di chi commette consapevolmente un reato per indurre la pubblica amministrazione a trasformare in definitivo un contratto di lavoro a tempo parziale, con l'affermazione, peraltro del tutto infondata, che la volontà dell'illecito comportamento era quella di "*eliminare una situazione effettivamente antisociale*". Ciò che caratterizza questa vicenda è che l'iniziativa delle lavoratrici non è stata considerata come una

legittima manifestazione del diritto di sciopero, restando in tal modo collocata in contesto diverso, che ha dato luogo a profili di grave illegalità, considerato il luogo nel quale si è svolta la protesta, cioè all'interno di un edificio scolastico.